

STUDIO GHIDINI, GIRINO &amp; ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

## Patent Box, i vantaggi nascosti dietro un nome equivoco

**G**li anglicismi possono giocare brutti scherzi. Un esempio? Il Patent Box. Pensate che si tratti di un'agevolazione solo per chi realizza invenzioni industriali? Sbagliato. Il nome è fuorviante rispetto a un'agevolazione fiscale introdotta per incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo tout court e in senso molto ampio. Insomma, questa complessa normativa (ci sono volute due leggi di stabilità, un dm, due provvedimenti dell'Agenzia entrate e una circolare esplicativa) non riguarda solo i brevetti. La platea degli interessati è molto più variegata. Il regime si rivolge a tutti coloro che mantengono e sviluppano svariati intangible asset, compresi i marchi e persino il know-how. L'aspetto innovativo va ben oltre il generale meccanismo di deduzione. Si permette al contribuente di fruire di un rilevante extra-sconto fiscale, ottenendo la completa detassazione di una consistente quota di reddito. Le spese di R&S sostenute non determinano la misura del beneficio e non rileva il loro ammontare in valore assoluto. Ciò che conta è l'incidenza di tali costi sull'intero processo produttivo. La quota di reddito detassabile è determinata sulla base di un complesso calcolo: si dovrà moltiplicare il reddito derivante dallo sfruttamento

del bene immateriale per il rapporto tra costi di R&S qualificati e costi di R&S globali sostenuti in relazione ai beni intangibili. Se esistono solo costi qualificati, ossia solo esborsi relativi ad attività di R&S svolte direttamente dal contribuente o effettuate tramite soggetti terzi indipendenti, si beneficerà del vantaggio fiscale per l'intero importo del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali. In modo molto semplificato, se un'impresa spende 100 in costi qualificati e 120 sono i costi di R&S complessivi e guadagna 1.000 dalla vendita del prodotto/servizio realizzato sfruttando il bene immateriale, il risultato sarà il seguente:  $100/120 \times 1.000 = 833,3$ . L'importo del reddito agevolato sarà quindi pari a 833,3. Considerata la possibilità di incrementare il numeratore di un'ulteriore somma pari in questo caso a 20, può definirsi come reddito agevolato l'intero importo guadagnato (sulla base del seguente calcolo:  $120/120 \times 1.000 = 1.000$ ). A seconda dei periodi di imposta, l'impresa non pagherà né Ires né Irap sul 30, 40 o 50% della quota di reddito agevolato. L'altra novità rilevante è che la spesa di R&S viene intesa in senso molto lato. Comprende, ad esempio, non solo i costi di ideazione e progettazione di prodotti o servizi, ma anche

ricerche di mercato e spese pubblicitarie che accrescano e affermino l'immagine commerciale di prodotti e servizi.

Dunque, una manna? Sì, ma solo se la si utilizza in modo attento. In alcuni casi, è prevista la possibilità di concordare con il fisco l'importo esente (tax ruling). Sarà quindi essenziale dimostrare che sussiste un collegamento diretto tra le spese di R&S, il bene immateriale e la quota di reddito derivante dallo sfruttamento del bene stesso. Occorre quindi valorizzare adeguatamente i diritti di proprietà industriale e le spese connesse. Il che potrà realizzarsi attraverso, ad esempio, depositi, accordi di riservatezza, contratti di licenza, accordi pubblicitari e di sponsorizzazione che parlino in modo chiaro e preciso e che consentano di stabilire una correlazione fra investimento e reddito. Non solo. In alcuni casi, può essere vantaggioso porre in essere operazioni straordinarie affinché risulti, quale titolare dei beni immateriali, un nuovo soggetto che li concede in uso ad altre società, realizzando così uno sfruttamento economico indiretto del bene. Alle Entrate, insomma, bisognerà arrivare ben preparati, con un corredo documentale contrattuale, legale e contabile robusto e inoppugnabile.

*Claudia Signorini*